

DELIBERA N. 13/04/CSP

Procedimento nei confronti dell'emittente radiofonica "Radio Radicale" per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 79/03/CSP dell'8 aprile 2003, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

VISTA la nota della Guardia di Finanza – Comando compagnia di Treviso, pervenuta in data 11 luglio 2003 (prot. n. 21071/03/NA) recante la trasmissione del rapporto di richiesta di intervento al numero di pubblica utilità "117", redatto in data 11 giugno 2003 dal medesimo Comando provinciale di Treviso, e del verbale delle dichiarazioni rese ed operazioni compiute redatto in data 5 luglio 2003, nei quali la dott.ssa Roberta Scarpa asserisce la presunta violazione del divieto di propaganda elettorale da parte dell'emittente radiofonica "*Radio Radicale*", in quanto nel corso della trasmissione del 7 giugno 2003, giorno precedente alle operazioni di voto del turno di ballottaggio per il rinnovo del Consiglio comunale di Treviso, ha trasmesso, dalle ore 16.00 alle ore 17.15, i comizi registrati in data 4 e 5 giugno 2003, tenuti dall'on. Umberto Bossi a favore del candidato Sindaco Gobbo, della Lega Nord;

VISTE le note del Dipartimento vigilanza e controllo del 23 luglio 2003 (prot. n. 1546/DVeC/03) e del 19 novembre 2003 (prot. n. 2113/DVeC/03) con le quali viene

trasmessa la segnalazione in oggetto, nonché il supporto magnetico audiovisivo contenente la registrazione della fattispecie segnalata;

RILEVATO che la trasmissione radiofonica oggetto della segnalazione esula dall'ambito di applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto effettuata nel giorno successivo alla chiusura della campagna elettorale;

RILEVATO altresì che detta trasmissione appare suscettibile di valutazione ai sensi dell'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n.212;

RILEVATA l'incompetenza dell'Autorità a verificare l'applicazione dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta formulata dal Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- 1) il non luogo a procedere ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per le motivazioni di cui in premessa;
- 2) la trasmissione della presente delibera all'organo competente a valutare la fattispecie ai sensi dell'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Roma, 21 gennaio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari